Newsletter FISCALE

MARZO 2025

INDICE

1. Legge di Bilancio 2024 - art. 1, commi da 101 a 111
2. Certificazione Unica 2025
3. Informativa del Dipartimento per lo Sport
4. Adempimenti mese di Marzo

1. LEGGE DI BILANCIO 2024 - ART. 1, COMMI DA 101 A 111

(Obbligo per le imprese di sottoscrizione polizza assicurativa per rischi catastrofali entro il 31/03/2025)

L'articolo 1, commi da 101 a 111, della Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l'obbligo per le imprese di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni ai beni immobili, impianti e macchinari causati da eventi calamitosi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

L'obbligo di sottoscrizione della polizza riguarda:

- le imprese con sede legale in Italia iscritte al Registro delle Imprese;

- le imprese con stabile organizzazione sul territorio nazionale iscritte al Registro delle Imprese.

- le imprese individuali;

- le società di persone;

- le società a responsabilità limitata.

- le cooperative

1. LEGGE DI BILANCIO 2024 - ART. 1, COMMI DA 101 A 111

(Obbligo per le imprese di sottoscrizione polizza assicurativa per rischi catastrofali entro il 31/03/2025)

Sono escluse dall'obbligo di sottoscrizione della polizza:

- Le imprese agricole che rientrano nel Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.

- Le imprese con immobili gravati da abuso edilizio o costruiti senza le necessarie autorizzazioni.

La copertura assicurativa, riguarda i danni diretti, subiti a seguito di eventi calamitosi e catastrofali individuati dalla norma, ai beni previsti dall'art. 2424 primo comma (sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3)) del Codice Civile, ossia le immobilizzazioni materiali:

- terreni e fabbricati;

- impianti e macchinari;

- attrezzature industriali e commerciali.

1. LEGGE DI BILANCIO 2024 - ART. 1, COMMI DA 101 A 111

(Obbligo per le imprese di sottoscrizione polizza assicurativa per rischi catastrofali entro il 31/03/2025)

Le imprese dovranno stipulare una polizza assicurativa entro il prossimo 31 marzo 2025 che copra i danni ai beni indicati in precedenza causati da:

- sismi
- alluvioni
- frane
- inondazioni
- esondazioni

Sebbene il Decreto non preveda sanzioni dirette per chi non adempie all'obbligo di stipula della polizza assicurativa, le imprese che non la sottoscriveranno potrebbero subire conseguenze indirette, quali quelle di influire negativamente sull'accesso a contributi, incentivi o agevolazioni pubbliche, inclusi quelli destinati a supportare le aziende colpite da calamità naturali.

Il 27 febbraio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo con le modalità operative per l'applicazione dell'obbligo di copertura assicurativa contro eventi catastrofali introdotto dalla L. 213/2023.

2. CERTIFICAZIONE UNICA 2025

(Novità riguardanti la C.U. 2025 per l’anno d’imposta 2024)

Per il periodo d'imposta 2024, i sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione unica 2025 (Cu) per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 17 marzo 2025 (il termine ordinario del 16 marzo cade di domenica). Entro quella stessa data deve essere effettuata, in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario".

La trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale deve avvenire entro il 31 marzo 2025.

Invece, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ossia entro il 31 ottobre 2025.

3. INFORMATIVA DEL DIPARTIMENTO PER LO SPORT

(Insediato presso il Dipartimento per lo Sport il Comitato permanente per la verifica della conformità ai principi fondamentali del CIP e del CONI degli statuti delle ASD e delle SSD)

Presso il Dipartimento per lo Sport si è insediato il Comitato permanente per la verifica della conformità ai principi fondamentali del CIP e del CONI con riguardo agli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche affiliate a organismi sportivi riconosciuti da CONI e CIP.

Il Comitato è composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo Sport, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis del decreto legislativo n. 39/2021.

Nell'ambito del Comitato, i rappresentanti del CONI attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CONI e i rappresentanti del CIP attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CIP.

Il Dipartimento ha trasmesso una nota informativa a tutti gli organismi sportivi.

Le attività di verifica del Comitato riguarderanno gli Statuti allegati alle nuove domande di iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive Dilettantistiche presentate a decorrere dalla data del 24 febbraio 2025.

4. ADEMPIMENTI MESE DI MARZO

17 MARZO 2025

📌 Scadenza, da parte di associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, dell’annotazione, anche con unica registrazione, dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (anche nel registro D.M. 11/2/97).

📌 Versamento contributi previdenziali alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese precedente ai collaboratori assimilati a lavoratori dipendenti ed ai collaboratori occasionali e ai cococo sportivi che hanno superato la soglia di 5.000 € di reddito nel corso del presente anno solare.

📌 Versamento IVA mensile del mese di Febbraio 2025;

📌 Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente;

📌 Trasmissione telematica e consegna al percipiente della Certificazione Unica 2025